



**Città di Castel Maggiore**

**(Bologna)**

**PATTO DI INTEGRITÀ** - Procedura di acquisto per l'aggiudicazione dell'allegato contratto di appalto

#### RICHIAMATI

- l'art. 1, comma 17 della legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) approvato dalla Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche con deliberazione n. 72/2013, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- gli aggiornamenti al P.N.A. 2013 e i nuovi P.N.A. approvati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici";
- il Codice di comportamento dei dipendenti dell'intestata Stazione Appaltante;
- il PIAO, sottosezione 2.3/Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.);

#### TRA

l'intestata Stazione Appaltante, comune di Castel Maggiore, in persona di Licia Crescimbeni, in qualità di Responsabile del Settore Servizi Finanziari, nata a Bologna, il 10/08/1971, residente per la carica in via Matteotti 10 40013 Castel Maggiore, Codice Fiscale CRSLCI71M50A944E;

#### E

Il Concorrente/Operatore Economico (OE) in qualità di legale Rappresentante/procuratore dell'operatore economico medesimo

#### SI PATTUISCONO

le seguenti clausole e condizioni.

#### **Articolo 1 - Impegni**

- Il presente Patto d'Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione:
- della Stazione Appaltante e dei partecipanti alla procedura di affidamento in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'esplicito impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;

- della Stazione Appaltante a mettere in atto tutte le misure necessarie e a vigilare affinché i propri dipendenti non promettano od offrano vantaggi illeciti a terzi o ad altre persone fisiche o giuridiche e non accettino vantaggi o promesse in modo diretto o indiretto nella fase di predisposizione e di svolgimento della procedura di affidamento o di esecuzione del contratto;
- dei partecipanti alla procedura di affidamento in oggetto di:
  - a. segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
  - b. assicurare di non essersi accordati e non accordarsi con altri partecipanti alla gara per limitare o eludere la concorrenza;
  - c. informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti;
  - d. vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
  - e. denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto.

### **Articolo 2 - Sanzioni per inadempimento**

L' OE prende atto e accetta che, nel caso di inadempimento degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di integrità, comunque accertato dalla Stazione Appaltante, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- esclusione del concorrente dalla gara;
- escussione della cauzione provvisoria;
- risoluzione del contratto;
- escussione della cauzione esecutiva;
- esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni.

### **Articolo 3 - Attuazione D.L. 90/2014**

Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli 1 e 2, in aderenza alle prescrizioni in materia di anticorruzione contenute nel d.l. 90/2014 convertito dalla l. 114/2014:

- l'OE si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto. Ne consegue, pertanto, che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora la mancata comunicazione del tentativo di concussione subito risulti da una misura cautelare o dal disposto rinvio a giudizio, nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.
- la Stazione Appaltante dà atto di avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli arti. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

Nei casi di cui al presente articolo, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. La Stazione Appaltante, pertanto, si impegna a comunicare la propria

volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa al Responsabile per la prevenzione della corruzione (RPCT) che ne dà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione. Quest'ultima valuta se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui al d.l. 90/2014.

#### **Articolo 4 - Durata**

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili restano in vigore sino alla completa esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

#### **Articolo 5 - Sottoscrizione e impiego**

Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto digitalmente, dal legale rappresentante della Ditta partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta.

La mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporta l'esclusione dalla gara.

Con la sottoscrizione del presente patto l'OE ne accetta tutte le clausole e si impegna a conformarsi, nell'affidamento e nell'esecuzione del contratto, alle disposizioni contenute nel Patto medesimo.

#### **Articolo 6 - Controversie**

Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente Patto d'integrità fra la Stazione Appaltante, in persona della Responsabile Licia Crescimbeni, e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti è devoluta dall'Autorità Giudiziaria competente.

La Responsabile del Settore  
Licia Crescimbeni  
(ft. digitalmente)

Il Legale rappresentante/procuratore dell'OE  
(ft. digitalmente)